

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO
IL 27 FEB 2014 AL N. 318
SERIE 3 PRIVATI

Il Funzionario
Susanna Margherita Mosconi
Firma su delega del Direttore Provinciale,
D. ARENA

STATUTO

ASSOCIAZIONE CAMUNA-SEBINO
LA LINEA DELLA VITA



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE CAMUNA - SEBINO LA LINEA DELLA VITA", di seguito semplicemente Associazione. L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne. L'Associazione fissa la propria sede legale in Darfo Boario Terme (BS) ed ha durata illimitata; è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del codice civile, della disciplina specialistica di settore e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 2. Oggetto e scopo

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.
2. Essa è volta a fermare la strage stradale e dare giustizia ai superstiti attraverso:
 - la sensibilizzazione dei familiari delle vittime, delle stesse vittime se sopravvissute e di quanti altri intendono impegnarsi per il raggiungimento di quei fini;
 - l'adesione dei detti soggetti alla associazione e la sua più ampia possibile diffusione sul territorio italiano;
 - il conforto umano e, quando possibile, l'assistenza psicologica e legale tramite strutture convenzionate o la sensibilizzazione di quelle pubbliche, agli associati che ne abbiano bisogno;
 - un capillare lavoro di contatto con le realtà aggregate sul territorio, dalla scuola alle strutture religiose, alle forze sociali, agli uffici giudiziari, ai partiti politici, ai mezzi di comunicazione;
 - il collegamento con qualsiasi organismo, di base o istituzionale, concretamente rivolto all'attuazione di quei fini;
 - la duratura pressione sulle istituzioni a tutti i livelli per la più ampia e puntuale applicazione delle norme esistenti e per l'approvazione di nuove norme, anche proposte dalla associazione, che a livello di prevenzione, repressione, andamento ed accelerazione dei processi penali e civili ed equità dei risarcimenti, risultino utili a quei fini;



- la ricerca, l'individuazione e la concretizzazione di posizioni dialetticamente propositive nei confronti delle industrie motoristiche, stradali, petroliere, dell'alcool, delle discoteche e di qualsiasi altra categoria o struttura coinvolta nei problemi dell'incidentalità stradale e delle sue conseguenze;
- l'attuazione di campagne, convegni, manifestazioni e di ogni altra utile iniziativa nazionale, internazionale e locale su qualsiasi tema inerente o collegato con quelli della sicurezza sulle strade e della giustizia per vittime e superstiti.

TITOLO II. ADERENTI

ARTICOLO 3. Ammissione

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che ne condividono le finalità e s'impegnano per la realizzazione delle stesse. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti. Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.



ARTICOLO 4. Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fatto salvo il diritto di recesso. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per la nomina degli organi direttivi, per l'approvazione delle modifiche dello Statuto e del Regolamento e per l'approvazione dei bilanci. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative intese ad assicurare la tutela dei diritti inviolabili della persona. È perciò espressamente esclusa ogni limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. I soci prestano volontariamente e gratuitamente il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali, ed esercitano la propria attività in cariche associative direttive in forma prevalentemente gratuita, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione, come disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 5. Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere dal novero dei partecipanti. Il recesso non comporta alcun

onere per il socio. Qualora il socio violi le norme statutarie, non ottemperi ai doveri che gli derivano dallo Statuto, dall'eventuale Regolamento e dalle deliberazioni degli organi sociali, ovvero in presenza di altri gravi motivi può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione del provvedimento adeguatamente motivato. E' fatta comunque salva la possibilità da parte dell'associato di ricorrere al Collegio Arbitrale in caso di esclusione e di revoca.

TITOLO III. ORGANI

ARTICOLO 6. Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;

ARTICOLO 7. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa. È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ARTICOLO 8. Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro fine aprile per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea è convocata almeno sei giorni prima della data stabilita per la riunione, con comunicazione scritta da inviarsi a tutti i soci iscritti nel Libro degli aderenti o in alternativa tramite mail. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale. L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

ARTICOLO 9. Oggetto delle delibere assembleari

L'Assemblea:

- a) provvede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, nonché del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario del Consiglio stesso;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;



- d) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- e) approva il Regolamento che disciplina il funzionamento e l'organizzazione delle eventuali Sezioni;
- f) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, stante il divieto di redistribuzione ai soci, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- g) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

ARTICOLO 10. Validità dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega scritta da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati

ARTICOLO 11. Votazioni

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista. Ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammesso il voto per corrispondenza. L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, può approvare le "modifiche statutarie" a maggioranza dei voti dei componenti presenti. Delle riunioni dell'Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 12. Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei soci. Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo, con maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, può, per gravi



motivi, revocare il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione. In tal caso, la delibera del Consiglio Direttivo di revoca deve essere ratificata dall'Assemblea degli associati entro sessanta giorni dalla sua pronuncia. La revoca produce i suoi effetti dalla data della ratifica da parte dell'Assemblea. In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale. E' fatta comunque salva la possibilità da parte del Consigliere di ricorrere al Collegio Arbitrale in caso di esclusione e di revoca. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei rendiconti ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 13. Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione, che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione e verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento. Il Presidente sottoscrive il verbale dell'Assemblea e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi per tutti i soci. Il Presidente può delegare il compimento di singoli atti o funzioni del proprio ufficio ad altri consiglieri, previa delibera del Consiglio Direttivo. Il Presidente cura la predisposizione dei rendiconti, corredandoli di idonee relazioni. L'Assemblea, con il voto favorevole dei 2/3 più uno degli aderenti, può revocare il Presidente.

ARTICOLO 14. Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione qualora questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 15. Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, sottoscrive i verbali e cura la custodia dei Libri sociali presso i locali dell'Associazione. Egli coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.



TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 16. Risorse economiche

L'Associazione trae le proprie risorse da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'Associazione.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, tenuto dal Segretario, depositato presso la sede dell'Associazione stessa e consultabile, su richiesta, dagli aderenti.



ARTICOLO 17. Contributi

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione e dalla quota associativa il cui importo è stabilito annualmente dall'Assemblea. La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ARTICOLO 18. Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo. Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 19. Avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di

impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 20. Collegio Arbitrale

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21. Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione. Il patrimonio sociale non può essere redistribuito tra i soci e, in caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio deve essere devoluto ad altre associazioni con fini di utilità sociale sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello svolgimento.

ARTICOLO 22. Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

Darfo Boario Terme 24 febbraio 2014

Firme

Rosanna Peman Wo
- Prike Pithi
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]
- [Signature]



7 FEB. 2014

